





## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) COLOMBO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - CLAUDIO COLOMBO

## **FATTO**

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, afferma di aver contratto nel 2015 con una banca (d'ora innanzi individuata anche come intermediario B, o cedente) un mutuo ipotecario. Il 25.03.2020, a seguito della pandemia, presentava domanda di sospensione dell'intera rata del mutuo in questione, domanda riscontrata positivamente dall'intermediario B, il quale comunicava con nota del 23.04.2020 "la sospensione totale del pagamento delle n. 7 rate mensili con scadenza dal 31/03/2020 al 30/09/2020, ai sensi del DL n.18 del 17/03/2020".

Il 05.08.2020 un diverso intermediario (d'ora innanzi individuato anche come intermediario A, o cessionario) informava il ricorrente di essere subentrato nel rapporto di credito, ai sensi dell'art. 58 TUB, in forza di un contratto di cessione concluso il 29.06.2020. Ciò appreso, il ricorrente contattava i recapiti fornitigli nella suddetta comunicazione, chiedendo informazioni sull'importo residuo da versare e sulla proroga automatica della sospensione, che nelle more era stata disposta per legge, senza ottenere riscontro dall'intermediario A.

In data 02.11.2020 avrebbe verificato, invece, che il cessionario aveva addebitato sul suo conto corrente (acceso presso l'intermediario B) la rata di fine ottobre. Ritiene il ricorrente che ciò sarebbe avvenuto in violazione della proroga della sospensione stabilita per legge e senza alcuna preventiva comunicazione, sicché, lo stesso 02.11.2020, domandava lo storno dell'addebito, dandone comunicazione all'intermediario A. Aggiunge, peraltro, di non avere mai autorizzato il cessionario all'addebito sul conto e chiedeva espressamente che la rata non risultasse come "impagata", sottolineando inoltre che nella comunicazione di agosto, relativa alla cessione, veniva indicato il bonifico, e non l'addebito sul conto, come modalità di pagamento delle rate.





In data 12.11.2020, il ricorrente avrebbe ricevuto una telefonata da una dipendente di un SIC per la rata di mutuo "impagata" di ottobre, la quale gli avrebbe chiesto copia del provvedimento di sospensione.

Successivamente – prosegue il ricorrente – egli domandava ad altro intermediario la concessione di un finanziamento. Il prestito veniva erogato il 02.12.2020, per euro 30.000,00, ma l'intermediario in questione gli avrebbe fatto rilevare come potenziale criticità la questione relativa alla rata "impagata" di ottobre 2020.

Richieste ulteriori delucidazioni presso l'intermediario A, senza ottenere riscontro, provvedeva a sporgere formale reclamo. Solo all'esito della ricezione di detto reclamo, l'intermediario A rispondeva, precisando che sarebbe stata attuata una cessione dei crediti in blocco, nel cui perimetro era ricompreso anche quello nei confronti del ricorrente, credito che sarebbe risultato classificato a "sofferenza", ovvero "inadempienza probabile": ciò, secondo il ricorrente, sarebbe stato in contrasto con quanto invece affermato dall'intermediario B, il quale avrebbe riferito di aver segnalato l'operazione come "in bonis" e di non aver effettuato segnalazioni negative.

Riferisce inoltre il ricorrente che il cessionario avrebbe posto in dubbio la tipologia di sospensione accordata dall'intermediario B prima della cessione, e prospettava la possibilità, a soli fini conciliativi, di addivenire alla "sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate del mutuo da ottobre 2020 a dicembre 2021", riservandosi di trasmettere il piano di ammortamento aggiornato del mutuo e precisando inoltre di non aderire ai SIC e di non aver effettuato alcuna segnalazione negativa in tali banche dati.

A proposito di detta ultima circostanza, rileva invece il ricorrente che la segnalazione illegittima sarebbe sussistente, e peraltro non sarebbe stata preceduta da preavviso. Quanto al nuovo piano di ammortamento, lamenta il ricorrente che nulla gli sarebbe stato trasmesso dell'intermediario A, nonostante l'impegno in tal senso da questi assunto.

Censurata, dunque, sotto i diversi profili di cui sopra la condotta dell'intermediario A, il cliente ritiene che sussistano profili di illegittimità anche a carico del comportamento dell'intermediario B, il quale senza argomentazioni avrebbe rifiutato la concessione di un nuovo finanziamento, finanziamento che – come detto – il ricorrente si sarebbe visto costretto a richiedere ad altro intermediario.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente articola infine la propria domanda nelle seguenti cinque richieste, le prime tre delle quali avanzate nei confronti del solo intermediario A, e le altre due nei confronti di entrambe le parti resistenti:

- 1) accertare l'illegittimità della sospensione della sola quota capitale, e non anche della quota interessi, delle rate di mutuo per il periodo ottobre 2020 giugno 2021;
- 2) disporre le rettifiche necessarie ad eliminare la segnalazione negativa, effettuata a carico del ricorrente per il mancato pagamento della rata di ottobre 2020, sia presso la Banca d'Italia, sia presso CRIF, sia presso qualsiasi altro SIC;
- 3) accertare l'inadempienza relativa alla mancata trasmissione del nuovo piano di ammortamento, nonché l'insussistenza del diritto del creditore ad addebitare oneri economici a fronte del mancato pagamento della quota interessi;
- 4) condannare in solido gli intermediari convenuti al risarcimento del danno derivante dall'illegittima segnalazione presso CRIF;
- 5) condannare in solido gli intermediari convenuti al rimborso delle spese di assistenza legale.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario A sostiene anzitutto che la posizione del ricorrente sarebbe stata classificata come "incaglio" addirittura dal 2000, con la conseguenza che non avrebbe potuto beneficiare delle misure previste dalla normativa emergenziale, legata alla pandemia da Covid-19, normativa invocata dal ricorrente. Ritiene, pertanto, che la moratoria della sola quota capitale delle rate aventi scadenza da







ottobre 2020 a dicembre 2021, concessa da esso intermediario A su base volontaria, nell'intento di agevolare l'imprenditore, non sarebbe in contrasto con alcuna disposizione normativa.

Invero – prosegue l'intermediario A – in ragione del fatto che la situazione del ricorrente non gli avrebbe consentito di beneficiare della sospensione disposta ai sensi del D.L. 17/03/2020, il ricorrente non avrebbe potuto comunque beneficiare della proroga disposta per legge in ordine alle rate successive a quella di settembre 2020, e ciò indipendentemente dal tenore letterale della missiva dell'intermediario B, con la quale era stato comunicato al cliente l'assentimento della sospensione.

Quanto alle segnalazioni, l'intermediario A afferma di non averne effettuato alcuna presso CRIF, non aderendo ad alcun SIC. A fini di chiarezza, precisa di avere semplicemente affidato la gestione della posizione ad una società che fa parte del gruppo CRIF, motivo per cui la denominazione del SIC in questione risulta nel dominio dell'indirizzo mail della dipendente con la quale il ricorrente ha interloquito.

Quanto, invece, alle segnalazioni presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ne afferma la correttezza, posto che per le rilevazioni relative a luglio 2020 – agosto 2020 – settembre 2020, mesi in cui era in essere la moratoria delle rate del mutuo per capitale e interessi, nessuno sconfinamento è stato segnalato; diversamente, da ottobre 2020 in poi, ha segnalato e sta segnalando – a suo dire legittimamente – gli sconfinamenti derivanti dal mancato rimborso della quota interessi delle rate del mutuo scadute.

In merito, poi, alla doglianza relativa alla mancata consegna del piano di ammortamento (copia del quale comunque allega alle controdeduzioni), l'intermediario A ne rileva la pretestuosità, sottolineando altresì che il ricorrente non sta pagando neanche la quota interessi delle rate aventi scadenza a partire da luglio 2021, ancorché la sospensione prevista dalla legge ed invocata (a suo dire infondatamente) dal cliente sia scaduta il 30.06.2021.

Infine, l'intermediario A si oppone all'accoglimento delle ulteriori domande (di risarcimento danni e di rimborso delle spese di assistenza legale) e conclude per l'inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Dal canto suo, l'intermediario B eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando che il cliente contesta una presunta segnalazione rispetto ad una rata non pagata con scadenza ottobre 2020, epoca in cui esso intermediario B non era più titolare del credito.

Quanto alla doglianza secondo cui si sarebbe rifiutato di concedere un nuovo finanziamento al ricorrente, eccepisce che rispetto alla stessa non sarebbe stata formulata alcuna richiesta all'Arbitro. Eccepisce, comunque, che tale scelta rientra nelle valutazioni che spettano alla banca e che, in ogni caso, non è stata rilevata alcuna richiesta formale di finanziamento.

Conclude, pertanto, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e comunque per il rigetto del ricorso.

Replicando alle controdeduzioni degli intermediari, il ricorrente sottolinea che proprio l'avere esteso il ricorso all'intermediario B sarebbe servito per conoscere la "posizione di incaglio" del ricorrente (che l'intermediario B aveva prima taciuto), posizione risalente a venti anni prima. Dubita pertanto della correttezza dell'operato dell'intermediario B, il quale "proprio a ragione di tale classificazione di "incaglio" ha potuto cedere il credito, con suo vantaggio, ma in danno del ricorrente, considerate le conseguenze negative a cui quella classificazione ha poi condotto".

Precisa inoltre di aver presentato, in data 21.04.2020, richiesta di finanziamento agevolato ai sensi della normativa Covid-19, rifiutato dall'intermediario B: solleva, quindi, dei dubbi sulla legittimità anche di tale rifiuto. Del pari, il ricorrente dubita della legittimità della







classificazione "ad incaglio", che sarebbe peraltro contraddetta dalla stessa concessione del mutuo, nel 2015, da parte dell'intermediario B.

Insiste, dunque, per l'accoglimento di tutte le domande spiegate.

## **DIRITTO**

Il ricorso è parzialmente meritevole di essere accolto, nei limiti di cui appresso.

Osserva anzitutto il Collegio come il ricorrente, anteriormente alla cessione perfezionatasi tra i due intermediari resistenti, avesse richiesto ed ottenuto dall'intermediario B la sospensione totale (e cioè sia in ordine alla quota capitale, sia in ordine alla quota interessi) delle rate mensili fino al 30/09/2020, ai sensi dell'art. 56 del D.L. 18/2020.

L'intermediario A, cessionario del credito, lo ha dunque acquisito in siffatta condizione di moratoria, e coerentemente non ha richiesto alcun pagamento, relativamente alle rate con scadenze luglio 2020 – agosto 2020 – settembre 2020.

La sospensione prevista dall'art. 56 del D.L. 18/2020, fino al 30/09/2020, sarebbe stata poi prorogata ex legge, dapprima al 31 gennaio 2021 e poi al 30 giugno 2021 (cfr. il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e legge 30 dicembre 2020, n. 178). In particolare, l'art. 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nonché l'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispongono l'automaticità della proroga in questione, per quelle imprese, come la ditta individuale del ricorrente, che avessero già ottenuto il beneficio della sospensione totale della rata in virtù dell'art. 56 del D.L. 18/2020.

In siffatto contesto normativo, l'assunto dell'intermediario cessionario del credito, secondo cui – essendo stato a suo dire erroneamente concesso il beneficio da parte dell'intermediario cedente – il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare delle proroghe automatiche fino a tutto il 30 giugno 2021 è manifestamente infondato, e ciò a prescindere dalla correttezza o meno della classificazione della posizione del ricorrente "ad incaglio".

Vi è, infatti, che il beneficio era stato concesso dall'intermediario B e, dunque, il subentro nella posizione creditoria non può che essersi determinato nello stato di fatto e di diritto in essere al momento della cessione.

Va, dunque, dichiarato anzitutto il diritto del ricorrente di beneficiare della sospensione totale delle rate, sia in relazione alla quota capitale, sia in relazione alla quota interessi, fino a tutto il 30/06/2021.

In virtù di siffatta statuizione consegue, altresì, che l'addebito della rata scadente ad ottobre 2020 è stato illegittimamente effettuato, dovendosi in questo senso condividere i rilievi del ricorrente.

Passando ad analizzare la questione relativa alle segnalazioni, rileva il Collegio come – in questo caso conformemente a quanto affermato dall'intermediario A – non risulti agli atti alcuna segnalazione presso il SIC di CRIF, né presso altri SIC, cui peraltro l'intermediario A dichiara di non aderire.

La domanda del ricorrente va, pertanto, circoscritta al solo tema della segnalazione che l'intermediario A ammette di avere disposto presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Più in particolare, come già esposto nella parte narrativa, l'intermediario A ha segnalato e sta segnalando gli sconfinamenti derivanti dal mancato rimborso della quota interessi delle rate del mutuo scadute, a partire da quella di ottobre 2020.

Sulla scorta di quanto sopra statuito in ordine al diritto del ricorrente di beneficiare della sospensione totale delle rate, sia in relazione alla quota capitale, sia in relazione alla quota interessi, fino a tutto il 30/06/2021, siffatta segnalazione è illegittima fino a tale data e,





pertanto, il Collegio dispone che l'intermediario A provveda alle relative rettifiche, presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

A partire, invece, dalla rata di luglio 2021, e fino alla rata di dicembre 2021, ritiene il Collegio che sia operativa la sospensione accordata, su base volontaria, dall'intermediario A, relativamente dunque alla sola quota capitale e non anche alla quota interessi. A tale proposito, va sottolineato come la lamentata mancata consegna del nuovo piano di ammortamento (piano che, sia pure solo nella presente sede, è stato prodotto, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto) non giustifichi la pretesa del ricorrente di non vedersi addebitati oneri a fronte dell'eventuale mancato pagamento della quota interessi, a partire dalla rata scaduta a luglio 2021; diversamente, invece, va dichiarato che l'intermediario A non ha titolo per pretendere oneri aggiuntivi a fronte del mancato pagamento della quota interessi delle rate fino a quella scaduta a giugno 2021, posto che – come sopra precisato – il ricorrente aveva diritto alla sospensione totale, prevista dalla normativa emergenziale.

Venendo, infine, alle ulteriori domande del ricorrente (quella risarcitoria e quella di rimborso delle spese di assistenza legale), proposte nei confronti di entrambe le parti resistenti, il Collegio non le ritiene accoglibili.

Quanto infatti alla domanda risarcitoria, va osservato che la stessa è stata proposta con esclusivo riferimento all'asserita segnalazione presso CRIF del mancato pagamento della rata di ottobre 2020; l'esistenza di tale segnalazione, tuttavia, non è stata provata e, dunque, nessun risarcimento può essere disposto.

Né possono prendersi in considerazione le ulteriori richieste risarcitorie formulate nella replica nei confronti dell'intermediario B, in virtù della mancata concessione di un finanziamento (poi comunque ottenuto da altro intermediario), in quanto domande nuove. Da ultimo, va respinta anche la richiesta inerente al rimborso delle spese di assistenza legale, sia in quanto non contenuta nel reclamo preventivo, sia in quanto non supportata da alcuna documentazione probatoria.

## P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI